

Normativa in tema di Sicurezza sui luoghi di lavoro



Perché la Sicurezza?

L' esigenza nasce da ragioni di carattere:

ETICO

ECONOMICO

OBBLIGHI CONTRATTUALI

OBBLIGHI LEGISLATIVI



Gli obiettivi finali della Sicurezza e dell'Igiene sul lavoro in termini di prevenzione e protezione sono mirati alla

“salvaguardia della salute e dell'integrità fisica”

dei lavoratori esposti durante le loro attività ad un particolare rischio legato all'attività

IL QUADRO INFORTUNISTICO IN EDILIZIA

**L'EDILIZIA DETERMINA INFORTUNI SUL LAVORO IN MISURA PIÙ CHE
PROPORZIONALE ALLA
POPOLAZIONE LAVORATRICE ADDETTA:**

10,5% DEI CASI COMPLESSIVI MA 20,6% DEI CASI MORTALI

(FONTE: RAPPORTO ANNUALE INAIL 2003)

**IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI È QUELLO
A MAGGIOR RISCHIO DI INFORTUNIO.**

Tavola n. 3 - **Occupati per settore di attività e per posizione nella professione**

Settore	Valori assoluti (migliaia di unità)			Variazioni %		
	2006	2007	2008	2006/2005	2007/2006	2008/2007
Agricoltura	982	923	895	3,6	-6,0	-3,1
Dipendenti	475	442	425	8,9	-6,9	-3,9
Indipendenti	506	481	470	-0,9	-4,9	-2,3
Industria in senso stretto	5.026	5.048	4.985	0,0	0,4	-1,2
Dipendenti	4.268	4.285	4.249	-0,2	0,4	-0,8
Indipendenti	759	763	736	1,2	0,5	-3,5
Costruzioni	1.900	1.956	1.970	-0,6	2,9	0,7
Dipendenti	1.189	1.229	1.250	0,2	3,4	1,7
Indipendenti	712	727	720	-2,0	2,1	-1,0
Servizi	15.080	15.295	15.555	2,8	1,4	1,7
Dipendenti	10.983	11.211	11.522	3,3	2,1	2,8
Indipendenti	4.097	4.084	4.033	1,4	-0,3	-1,2
Totale economia	22.988	23.222	23.405	1,9	1,0	0,8

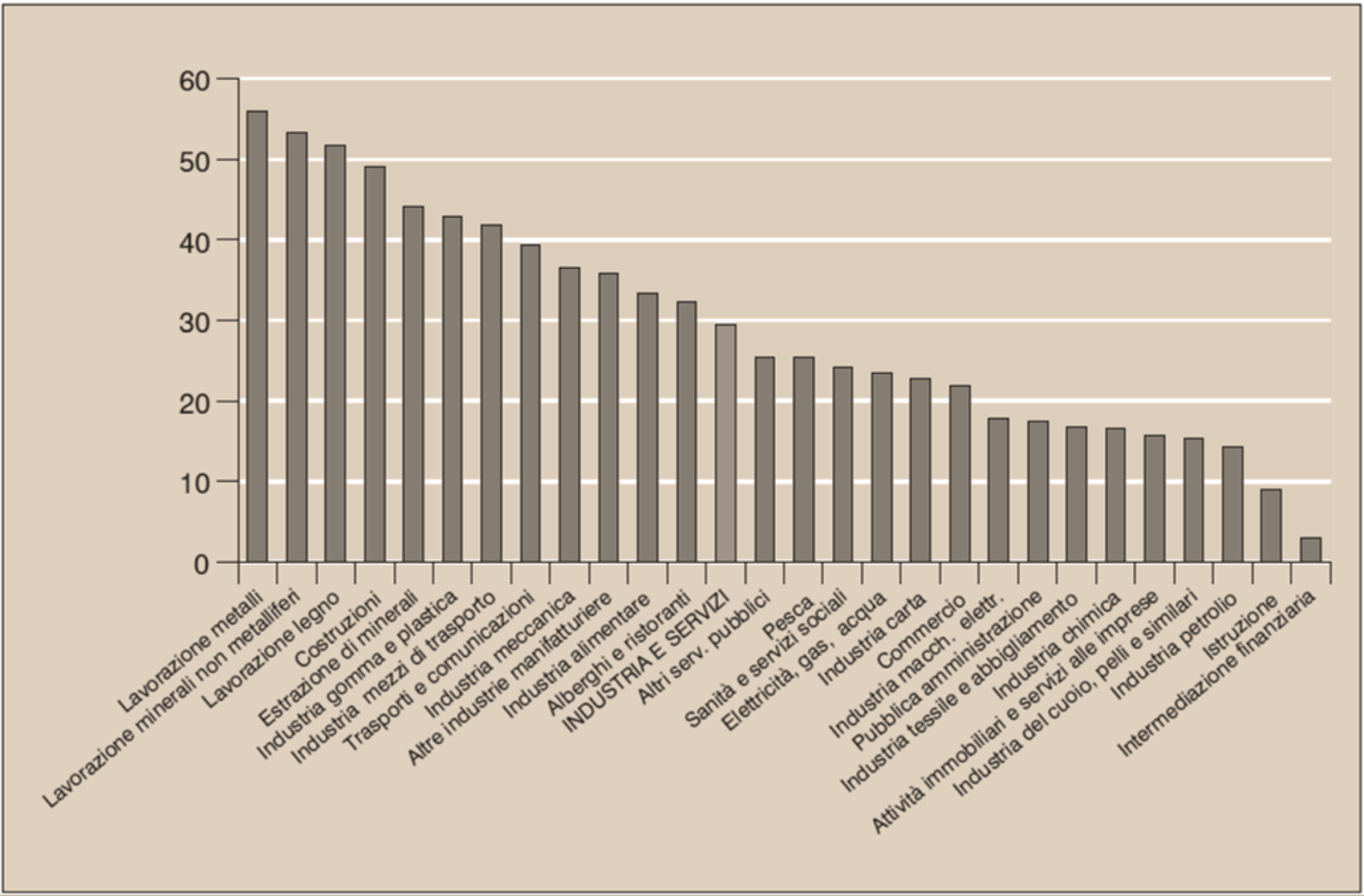
Tavola n. 7 - **INFORTUNI** avvenuti negli anni **2007-2008** per modalità di evento

Modalità di evento	Infortuni in complesso			Casi mortali		
	2007	2008	Var. %	2007	2008	Var. %
In occasione di lavoro di cui:	814.438	777.739	-4,5	903	844	-6,5
- Ambiente di lavoro ordinario (fabbrica, cantiere, terreno agricolo, ecc.)	762.224	726.878	-4,6	562	509	-9,4
- Circolazione stradale (autotrasportatori merci/persone, commessi viaggiatori, addetti alla manutenzione stradale, ecc.)	52.214	50.861	-2,6	341	335	-1,8
In itinere (percorso casa-lavoro-casa)	97.972	97.201	-0,8	304	276	-9,2
Totale	912.410	874.940	-4,1	1.207	1.120	-7,2

Tavola n. 12 - **INFORTUNI** avvenuti negli anni **2007-2008** per i rami e i principali settori di attività economica

Ramo/Settore di attività	Infortuni in complesso			Casi mortali		
	2007	2008	Var. %	2007	2008	Var. %
Agricoltura	57.206	53.278	-6,9	105	121	15,2
Industria	400.103	367.132	-8,2	611	554	-9,3
<i>di cui:</i>						
<i>Costruzioni</i>	101.898	89.254	-12,4	275	235	-14,5
<i>Metalmeccanica</i>	89.324	79.848	-10,6	105	100	-4,8
Servizi *	455.101	454.530	-0,1	491	445	-9,4
<i>di cui:</i>						
<i>Trasporti</i>	70.403	66.716	-5,2	153	145	-5,2
<i>Commercio</i>	77.623	73.460	-5,4	119	104	-12,6
<i>Personale domestico</i>	2.938	3.576	21,7	2	2	-
Totale	912.410	874.940	-4,1	1.207	1.120	-7,2

Grafico n. 11 - **Frequenza infortunistica per settore di attività economica**



QUALI SONO I FATTORI DI RISCHIO CAUSALI?

CAUSA	INCIDENZA SUL NUMERO DI INFORTUNI MORTALI
CADUTA DALL'ALTO	38,5 %
TRAVOLTO DA GRU, CARRELLO ELEVATORE O RUSPA	15,4 %
CROLLO STRUTTURA	15,0 %
COLPITO DA MATERIALI DI LAVORO	9,2 %
RIBALTAMENTO DEL MEZZO	9 %
FOLGORATO	7,5 %
ALTRE CAUSE	5,4 %
TOTALE	100,0 %

(FONTE: FILLEA CGIL, MORTI BIANCHE IN EDILIZIA NEL 2003)

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro...

La legislazione in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Norme per la tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori sul lavoro

- Costituzione Italiana (*artt. 32-35-37-41*)
- Codice Civile
 - art 2087* (Tutela delle condizioni di lavoro)
 - art 2050* (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa)
- Codice Penale
 - art. 437* (Rimozione o omissione dolosa di cautela contro infortuni sul lavoro)
 - art.451* (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro)
 - artt. 582-583* (Lesione personale e circostanze aggravanti)
 - art. 589* (*omicidio colposo*)
 - art. 590* (*lesioni personali colpose*)

Norme generali e specifiche

Anni 50

- Dpr 547/55
- Dpr 303/56
- Dpr 164/56
- Dpr 1124/65

Anni 70

- L. 300/70
- L. 833/78

Anni 90

- D.lgs. 277/91
- D.lgs. 626/94
- D.lgs.758/94
- D.lgs. 494/96
- D.M. 10/3/98
- D.lgs. 334/99

Anni 2000

- D.Lgs. 151/2001
- D.Lgs. 195/03
- D.M. 388/2003
- D.Lgs. 25/2002
- D.Lgs. 187/2005
- L. 123/2007

Normativa in tema di Sicurezza sui luoghi di lavoro

DPR 547/55 (Prevenzione degli infortuni sul lavoro)

DPR 164/56 (Infortuni sul lavoro nelle costruzioni)

DPR 303/56 tranne articolo 64 (Igiene del lavoro)

D. Lgs. 626/94 e s.m.i. (Sicurezza negli ambienti di lavoro)

D. Lgs. 494/96 e s.m.i. (Sicurezza cantieri)

D. Lgs. 493/93 e s.m.i. (Segnaletica di sicurezza)

D. Lgs. 187/05 e s.m.i. (Rischio vibrazioni)

LEGGE DELEGA 3 agosto 2007 n. 123

misura in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

L'art. 1 prevede la riorganizzazione e rivisitazione della normativa per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione che ripartisce le competenze in materia fra Stato e Regioni.



TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
DLgs 81/2008 corretto e integrato dal DLgs 106/2009

+

DM 10 marzo 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro

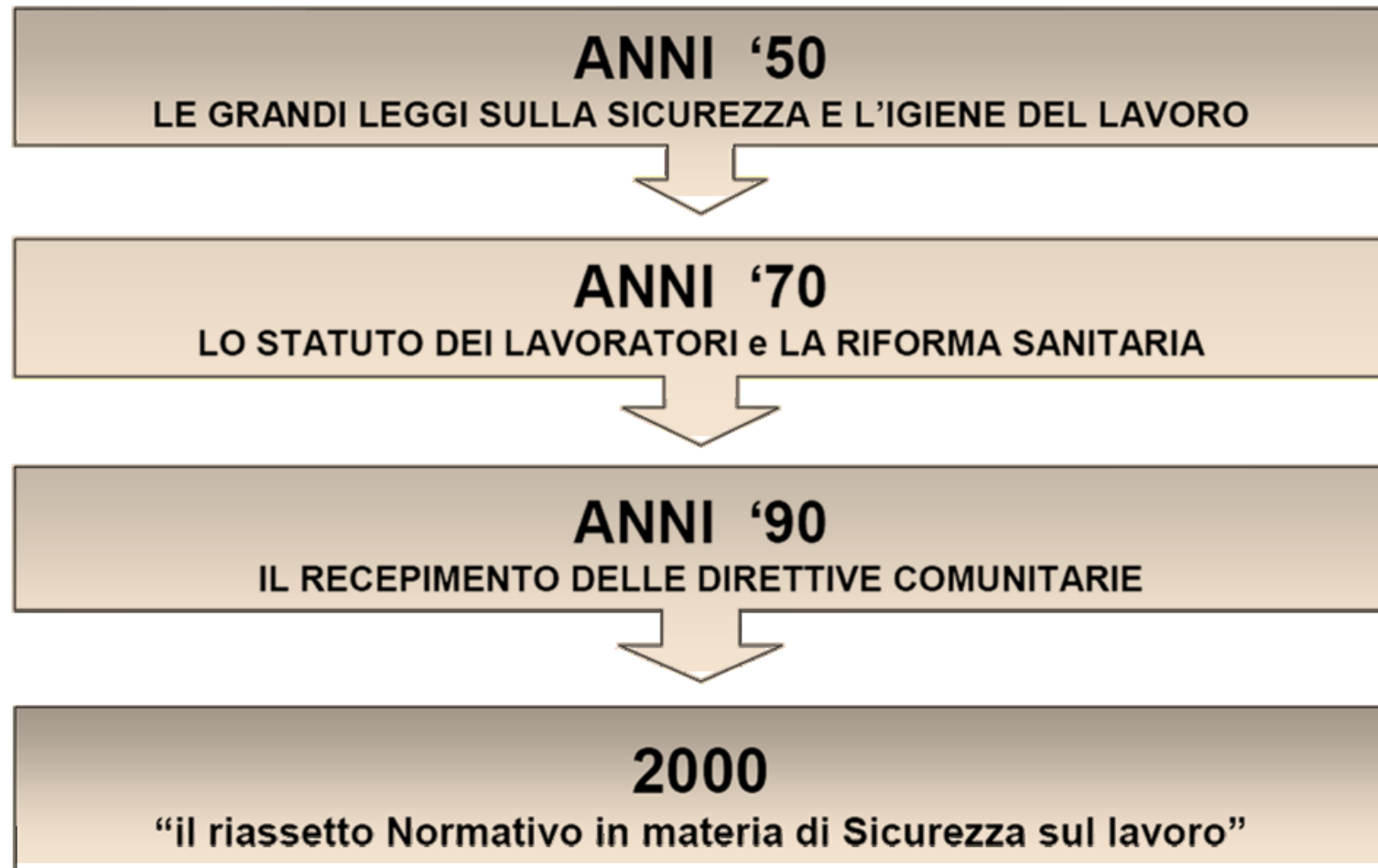
D.P.R. 303/56 art. 64

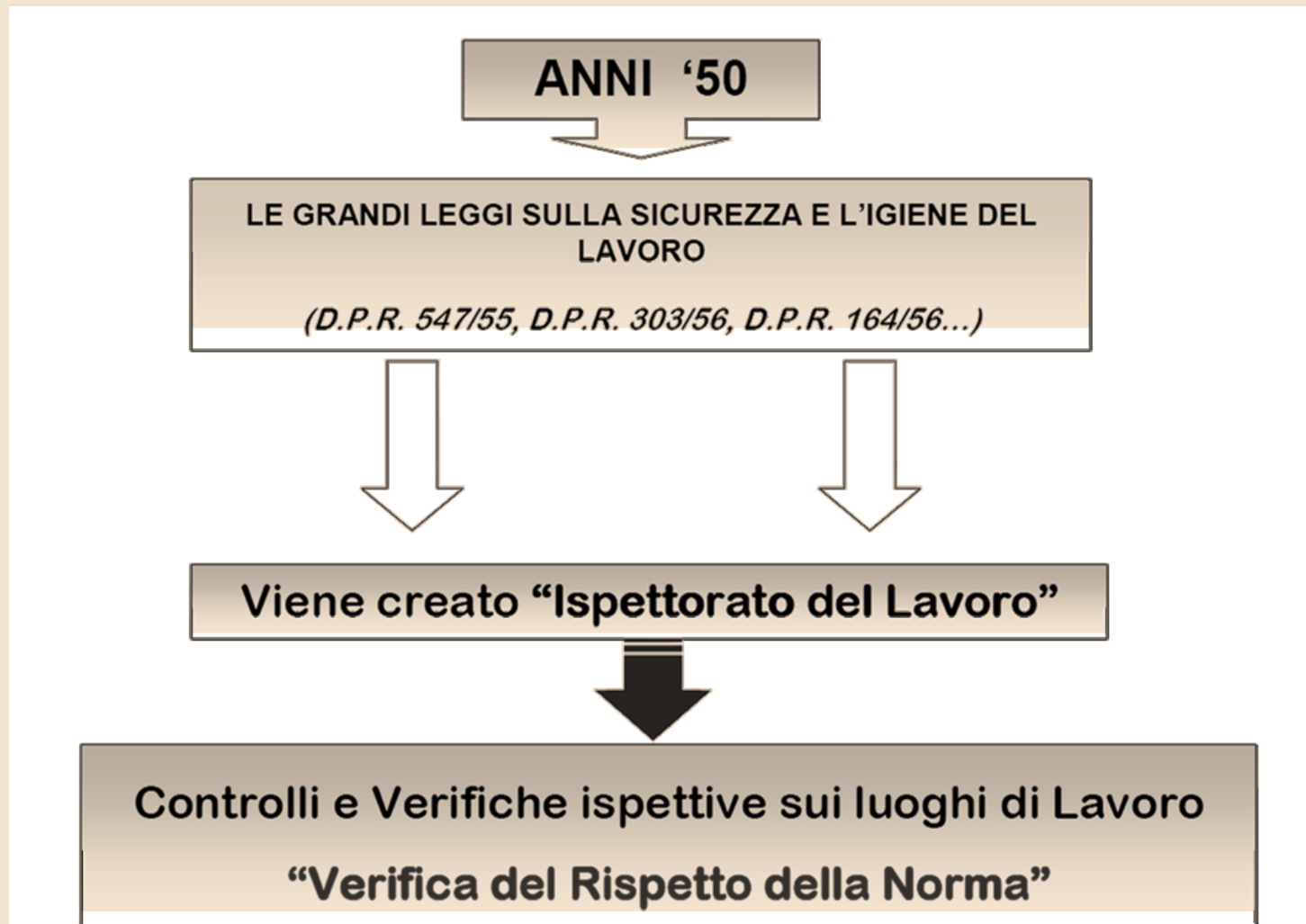
Gli **ispettori del lavoro** hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.

Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.

Gli **ispettori del lavoro** devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

L' Evoluzione della normativa: dagli anni '50 ai giorni nostri





ANNI '70

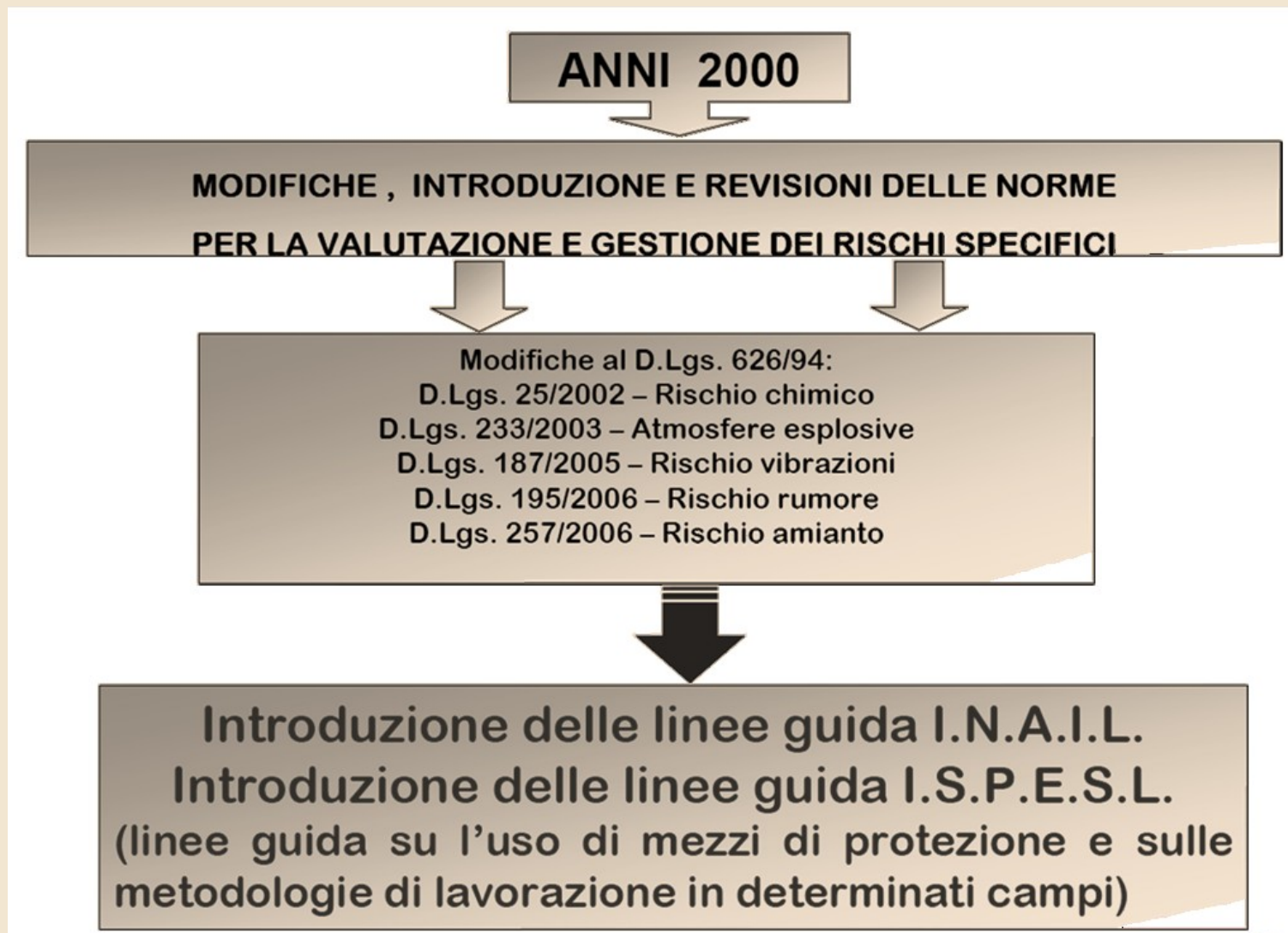
LO STATUTO DEI LAVORATORI e LA RIFORMA SANITARIA
(L. 300/70, L. 833/78...)

Nascono i servizi di prevenzione delle U.S.L. (ora A.S.L.)

Competenza della Sanità

Controlli e Verifiche ispettive sui luoghi di Lavoro
“Verifica del Rispetto della Salute e dei diritti dei lavoratori”
(contratti d'assunzione, previdenza sociale, idoneità al lavoro)





IL COORDINATORE NON È UN TECNICO DI PROGETTO MA UN TECNICO DI PROCESSO

LE NORME DI DERIVAZIONE COMUNITARIA PONENDO COME OBIETTIVO PRIORITARIO L'AZIONE PREVENTIVA IMPONGONO L'ADOZIONE DI UNA METODOLOGIA SISTEMICA

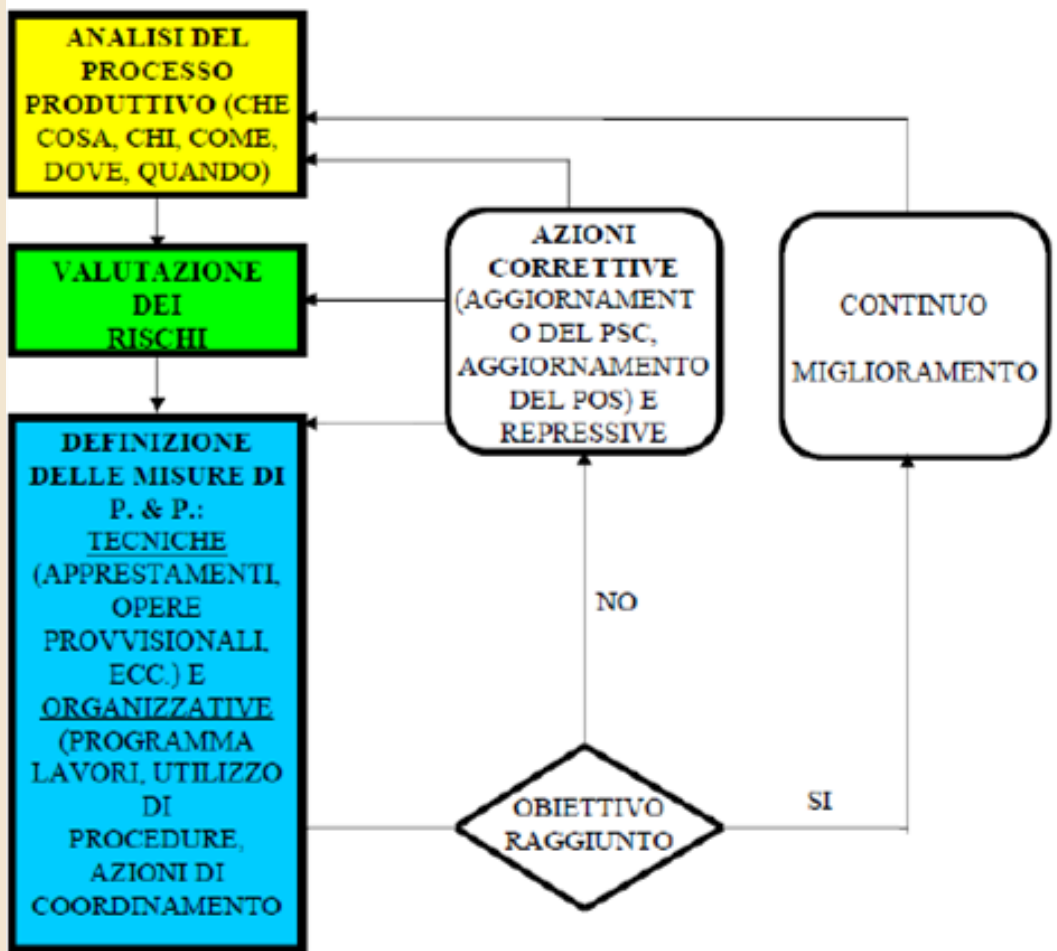
PROGETTARE IL LAVORO INTEGRANDOCI LA SICUREZZA

L'ADOZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CONFORME ALLE NORMA UNI EN ISO 9000:2008 CONSENTE DI ADEMPIERE IN MANIERA COMPLETA AI DETTAMI NORMATIVI

LA PENNA CHE HA SCRITTO LA DIRETTIVA 391/89 (D.LGS. 626/94) E LA DIRETTIVA 57/92 (D.LGS. 494/96) È LA STESSA CHE HA SCRITTO LE NORME ISO 9000 (UN SISTEMA DI GESTIONE HA COME OBIETTIVO PRINCIPALE LA PROGETTAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E GESTIONALI FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE ED AL MONITORAGGIO DEL RISCHIO (SU QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE))

SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ (ISO 9000)SISTEMI DI GESTIONE PER L'AMBIENTE (ISO 14000)SISTEMI DI GESTIONE PER SICUREZZA (OHSAS 18000)

IL PRINCIPIO SISTEMICO CHE GOVERNA LA GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA NEI CANTIERI È QUINDI COSÌ SCHEMATIZZABILE:



STRUTTURA DEL TESTO UNICO

13 TITOLI + 51 ALLEGATI

TITOLO I	PRINCIPI COMUNI
TITOLO II	LUOGHI DI LAVORO
TITOLO III	USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E D.P.I.
TITOLO IV	CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (ART.88 – 160)
TITOLO V	SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
TITOLO VI	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
TITOLO VII	ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
TITOLO VIII	AGENTI FISICI
TITOLO IX	SOSTANZE PERICOLOSE
TITOLO X	ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
TITOLO XI	PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
TITOLO XII	DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
TITOLO XIII	NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO 1

Principi Comuni

CAPO 1 | Comma 2

Definizioni

LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

ART. 20 ogni lavoratore **DEVE prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal DL.**

DATORE LAVORO (DL): soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita **poteri decisionali o di spesa**. (Nelle P.A. il Dirigente)

PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Viene nominato e incaricato per iscritto dal DL in quanto in possesso delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati

TITOLO 1

Principi Comuni

CAPO 1 | Comma 2

Definizioni

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP):

persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal DL, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
(N.B. La nomina è **obbligo non delegabile del Datore di Lavoro**)

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP):

persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

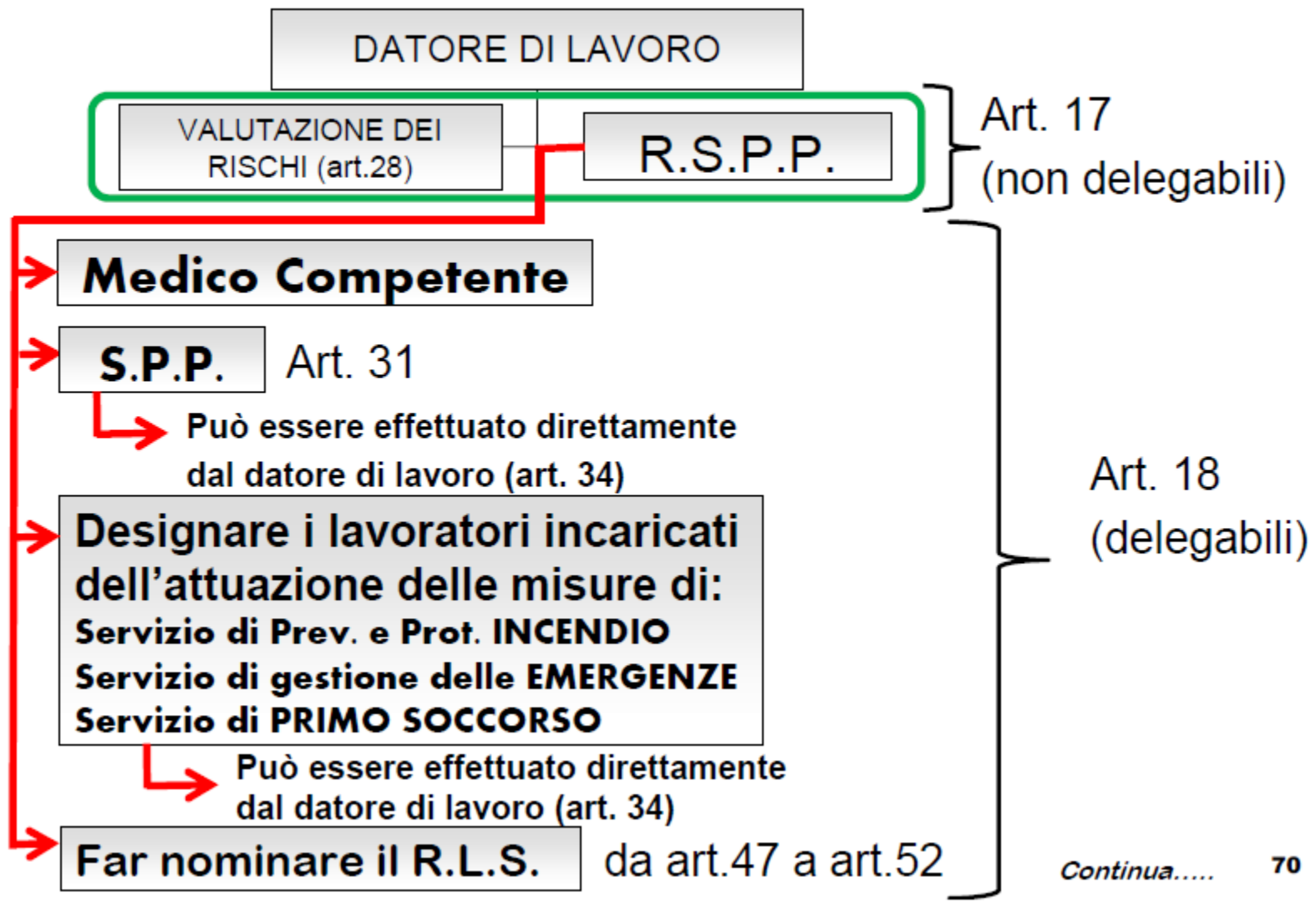
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

MEDICO COMPETENTE

medico che collabora con il DL ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria (insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa).

Organizzazione per la sicurezza



Art. 16 – Delega di funzioni del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro può delegare alle seguenti condizioni:

- a) Atto scritto e data certa;
- b) Che il delegato possenga i requisiti di professionalità ed esperienza per le funzioni delegate;
- c) Che attribuisca al delegato tutti i **poteri di organizzazione, gestione e controllo**;
- d) Che attribuisca al delegato l'**autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
- e) Che sia accettata dal delegato per iscritto

2. La delega deve essere resa pubblica

3. La delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

3-bis. Il soggetto delegato può, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Organizzazione per la sicurezza

DATORE DI LAVORO

Art. 18 (delegabili)

fornire ai lavoratori i necessari e idonei D.P.I.

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro)

da art.74 a art.79

Assicurarsi che soltanto i lavoratori con adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a rischi gravi e specifici

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

da art. 43 a art.46

adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

da art.36 a art.37

richiedere l'osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei D.P.I. messi a loro disposizione

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200)

nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per il datore di lavoro e per ciascun lavoratore)

art.26 comma 8

Organizzazione per la sicurezza

DATORE DI LAVORO

Art. 18 (delegabili)

-
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) art. 41
 - adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa da art. 43 a art.46
 - Consentire di verificare, mediante il R.L.S. l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) da art. 47 a art.52
 - consegnare al R.L.S. copia del DVR anche su supporto informatico.
(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro) da art. 47 a art.52

Continua..... 106

Organizzazione per la sicurezza

DATORE DI LAVORO

Art. 18 (delegabili)

→ nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro) art. 35

→ comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni
(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno)
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni) da art. 53 a art.54

→ elaborare il documento di cui all'art.26, anche su supporto informatico (DVR per interferenze dovute più attività lavorative) art. 26
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

Continua..... 107

il lavoratore deve essere tutelato dall'**INCIDENTE** e dalla **MALATTIA PROFESSIONALE**

Per la sicurezza sul lavoro, ci possono essere due tipi di malori:

istantaneo: dovuto ad un incidente detto “infortunio”, si ha in tempi molto ristretti; e il danno fisico di un evento imprevisto o imprevedibile che porta una invalidità permanente o addirittura la morte del lavoratore. Ha un effetto istantaneo.

malattia professionale: e il danno biologico di un evento che prende il lavoratore con una causa lenta o virulente diluita nel tempo; si verifica in tempi lunghi. Portano una invalidita permanente o addirittura la morte.

Le cause degli incidenti possono essere:

Remote: ci può essere un infortunio per un incidente, anche se c'è un piano di sicurezza;

Prossime: se il datore di lavoro non risponde alle norme antinfortunistiche;

TITOLO 1

Principi Comuni

CAPO 1 | Comma 2

Definizioni

SALUTE

stato di completo benessere **FISICO**, **MENTALE** e **SOCIALE**, non consistente solo in un'assenza di malattia o infermità (**stress da lavoro correlato**)

PREVENZIONE

complesso delle disposizioni e misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) (art. 28)

obbligo non delegabile del Datore di Lavoro

La valutazione deve riguardare **TUTTI** i rischi, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Il DVR deve contenere: valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione e i dpi, programma delle misure da adottare, procedure e ruoli, nomina RSPP, RLS, MC, individuazione specifiche mansioni.

TITOLO 1

Principi Comuni

CAPO 1 | Comma 2

Definizioni

PERICOLO

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

RISCHIO

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Quando si parla di sicurezza (S), si parla inevitabilmente di **probabilità**.

$$R = P \times M$$

P = probabilità che si verifichi l'evento



PREVENZIONE

riduzione dei rischi alla fonte
riduzione del numero di lavoratori esposti al rischio

M = entità del danno

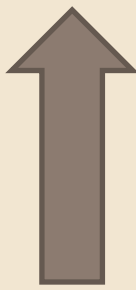


PROTEZIONE

gestione del "rischio residuo"

P

Altissima
probabilità



Probabilità che
suscita incredulità

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

M

Infortunio che si
risolve in pochi giorni



80% invalidità,
morte

$R < 4$

rischio accettabile

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

$R > 4$

rischio NON accettabile

AZIONI CORRETTIVE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Operazione complessa che richiede, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:

- 1.l'identificazione delle **sorgenti di Pericolo** presenti in ogni ambiente o posto di lavoro (il pericolo è la proprietà di qualcosa a provocare danni e il rischio è la capacità di quel pericolo ad aggredire la persona).
- 2.l'individuazione dei conseguenti **rischi di esposizione** in relazione allo svolgimento delle attività lavorative
- 3.la stima **dell'entità dei rischi** di esposizione attraverso la matrice del Rischio (valutare e classificare il rischio)

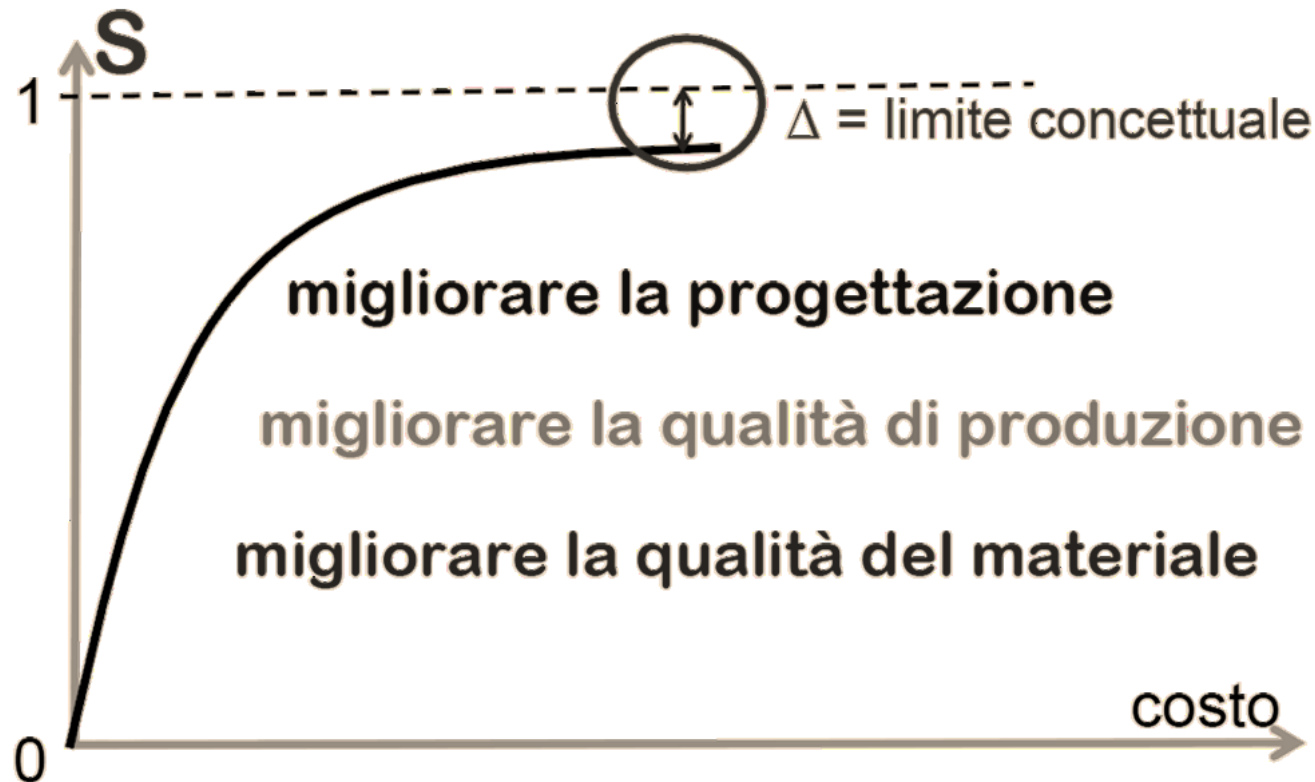


la definizione della **sicurezza (S)**, può essere definita come un rapporto probabilistico:

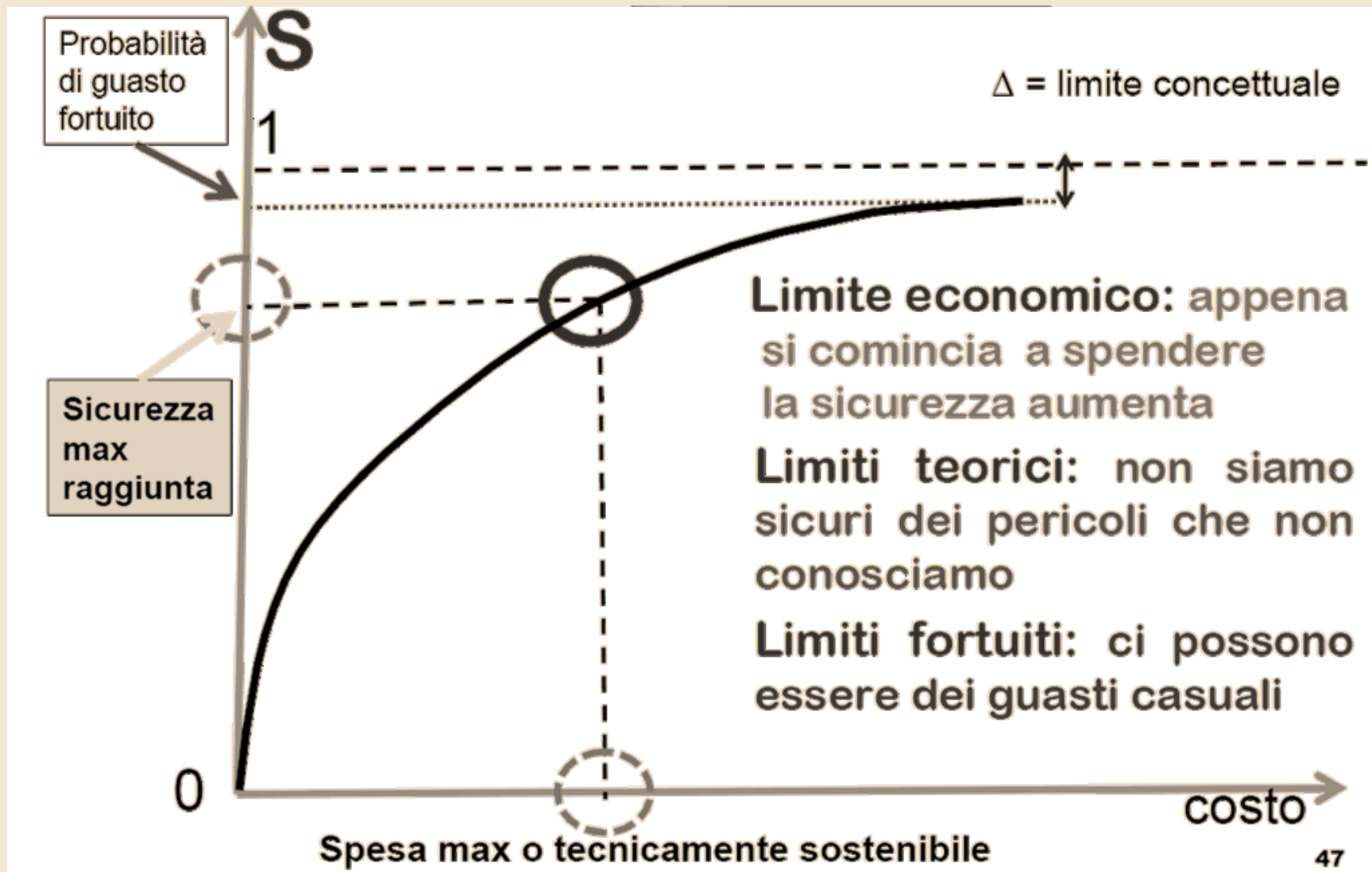
$$S = n(t) / N$$

N = numero di impianti simili con le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche.

Per poter avere $S = 1$, bisognerebbe:



$n(t)$ = numero di impianti con guasti che possono provocare un incidente ad un determinato tempo t .



PREVENZIONE (INTERVENTO ATTIVO): RIDUCE LE PROBABILITA' DI ACCADIMENTO

si attua attraverso:

FORMAZIONE

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

INFORMAZIONE

complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

ADDESTRAMENTO

complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

PROTEZIONE (INTERVENTO PASSIVO): CONTENIMENTO DEL DANNO

si attua attraverso:

Utilizzo dei **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E COLLETTIVI**